

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 20/10/2010

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2010, n. 2178

Variazione al Bilancio di previsione 2010 fra capitoli della medesima U.P.B. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/2001 e dell'art.11 della L.R. n.35/2009 - Quota di cofinanziamento regionale obbligatorio ai sensi dell'art. 12 comma 2) del DPCM 25 gennaio 2008".

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

La Legge n. 296 del 27/12/2006, articolo 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione della specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144/99 secondo linee guida che sarebbero state adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro, dello Sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata con le Regioni e le Autonomie Locali. Al comma 875 dell'articolo 1, la stessa legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione il "Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore" per il finanziamento stabile del sistema.

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, denominato IFTS, è stato istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e regolamentato con il Decreto Interministeriale n. 436 del 31 ottobre 2000.

In sede attuativa, con la Legge n. 40 del 02/04/2007, articolo 13, comma 2, il legislatore sanciva la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori con riferimento alla riorganizzazione e al rilancio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e nell'ambito della riorganizzazione di cui al citato comma 631.

Con Decreto del 25 gennaio 2008, su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e dello Sviluppo Economico, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali, sono state emanate le linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'IFTS e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, di seguito denominati "ITS".

Ai sensi dell'art. 12 comma 2) del citato DPCM, ai fini dell'accessibilità alle risorse messe a disposizione dal Miur a valere sul Fondo di cui all'art. 1 comma 875 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni per almeno il 30% dello stanziamento ad esse assegnato sul Fondo medesimo.

Con nota del Dipartimento per l'Istruzione prot. n.1776/AOODGPS del 10.6.2010 il Miur ha comunicato che, nell'ambito di una seconda fase della programmazione triennale 2007/2009, da concludersi entro il 31 dicembre 2010, introdotta per effetto della proroga prevista dall'art.7 della Legge n.25/2010, le Regioni, nell'esercizio della loro competenza esclusiva in materia, possono promuovere la costituzione di istituti tecnici superiori come fondazioni di partecipazione da parte di istituti tecnici o professionali che,

secondo quanto previsto dal citato articolo 7 della Legge 25/2010, "fanno parte e che siano capofila di poli formativi". Tale indicazione va intesa con riferimento ai "poli formativi di settore" compresi nella programmazione regionale per il triennio 2004-2006 di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata 25 novembre 2004, sempreché abbiano realizzato percorsi coerenti con le aree tecnologiche di cui all'art. 7 DPCM 25 gennaio 2008. Al medesimo fine, le Regioni del Mezzogiorno potranno prendere in considerazione anche gli istituti tecnici o professionali capofila dei partenariati ammessi alla seconda fase del Piano Cipe IFTS/Ricerca richiamato dal predetto accordo.

Tanto premesso, la Giunta Regionale, con Deliberazione n.1819 del 4.8.2010, ha autorizzato, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 e degli artt. 7 comma 5) quater e 15 della Legge 25/2010, la costituzione di n.1 ITS nell'Area Tecnologica "Nuove tecnologie per il made in Italy-sistema alimentare-settore Produzione Agroalimentare", accogliendo la proposta di candidatura, quale Istituto capofila della relativa Fondazione di partecipazione, presentata dall'IIS "B.Caramia - F.Gigante" di Locorotondo.

L'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 23 settembre 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett.b, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, ha definito il riparto del contributo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7, comma 5 quater della Legge 25/2010, prevedendo, altresì, al punto 4), l'assegnazione, a titolo di premialità, di quote aggiuntive del contributo statale in favore delle Regioni che assicurano un ulteriore quota di cofinanziamento, a norma dell'art. 12 comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008.

Per effetto di detto riparto la Puglia risulta essere destinataria di euro 300.000, quale quota ordinaria di contributo statale e di euro 299.540, quale quota aggiuntiva "premiale", subordinata all'assicurazione del cofinanziamento regionale in misura almeno pari al 30% del contributo statale.

Con il presente provvedimento, al fine di non precludersi l'accesso alle predette risorse aggiuntive, a titolo di premialità, si rende necessario apportare apposita variazione compensativa nell'ambito della stessa U.P.B. 4.4.1 del Bilancio di previsione 2010, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. 16.11.2001 n.28, per un importo complessivo di euro 90.000, in diminuzione dal Cap. 931010 e in aumento al Cap. 911075, in termini di competenza e di cassa, così come di seguito indicata:

U.P.B. 4.4.1

Cap. 931010 - "Spese per l'esercizio di funzioni dirette in materia di Diritto allo studio" -Euro 90.000,00

U.P.B. 4.4.1

Cap. 911075 - "Compartecipazione regionale a finanziamento statale di cui all'art. 1 comma 875 L. 296/2006"

+ Euro 90.000,00

Viene apportata, pertanto, ai sensi dell'art.42 della L.R. 28/2001 e dell'art.11 comma 2 della L.R. 35/2009, in termini di competenza e di cassa, la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2010:

PARTE SPESA PARTE SPESA U.P.B. 4.4.1 U.P.B. 4.4.1

Cap. 931010 Cap. 911075

- 90.000,00 + 90.000,00

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento:

• costituisce una variazione compensativa tra i capitoli 931010 e 911075 della stessa U.P.B. 4.4.1 del Bilancio di previsione per l'anno 2010 approvato con L.R. 35/2009, tanto in termini di competenza che di

cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. n. 28/2001 e dell art. 11 della L.R. 35/2009, come di seguito descritta:

PARTE SPESA PARTE SPESA U.P.B. 4.4.1 U.P.B. 4.4.1 Cap. 931010 Cap. 911075 - 90.000,00 + 90.000,00

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

- 1. di approvare, per le ragioni e finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione;
- 2. di autorizzare, per le stesse ragioni e finalità, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 edellart.11 della L.R. 35&2009, la variazione compensativa impinguando di euro 90.000,00 (novantamila/00) in aumento il capitolo 911075 della UPB 4.4.1, con il contestuale prelevamento di pari importo in diminuzione dal capitolo 931010 della stessa U.P.B. 4.4.1 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010, sia in termini di competenza e sia in termini di cassa;
- 3. di autorizzare l'Assessore alla Programmazione e Finanze a provvedere ai conseguenti adempimenti contabili e di bilancio in conto competenza e cassa;
- 4. di far carico al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca di adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi;
- 5. di disporre, altresì, di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2010 entro dieci giorni dall'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 35/2009, incaricando, a tal proposito, la Segreteria della Giunta;
- 6. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola